PROT. 6362 del 6/7/2021

Al S.U.A.P di SANT'OMERO

Comune di SANT'OMERO

suap@pec.comune.santomero.te.it

Oggetto: Costruzione di casa funeraria.

Ditta: "ONORANZE FUNEBRI SIMONE" di Venturini Simone.

Trasmissione Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS.

In relazione alla pratica in oggetto, su incarico della ditta "ONORANZE FUNEBRI SIMONE" di Venturini Simone, si trasmettono i seguenti documenti:

1) Rapporto Preliminare per verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Distinti saluti

Nereto lì 05.07.2021

Arch. Simone Fagotti

FAGOTTI

Sez. A/a

Architetto

Arch. Simone Fagotti
Via della Prepositura n° 1
64015 NERETO (TE)
E-mail: simone.fagotti@archiworldpec.it
Tel./Fax: 0861.856820
- P.IVA 0195000675 - C.F. FGTSMN85C26H769X -

# COMUNE DI SANT'OMERO (TE)

Ditta: "ONORANZE FUNEBRI SIMONE" di Venturini Simone

Ubicazione: S.S. 259 km.ca 13+235, foglio n. 4, particelle 119, 490

A

# Progetto: Costruzione di casa funeraria

(ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 7-9-2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive")

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

(Art. 12 D.Lgs 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale")

Elaborati: RAPPORTO PRELIMINARE

data: 05.07.2021





ARCHITETTURA

**PAESAGGIO** 

**URBANISTICA** 

CANTIERISTICA

La ditta ONORANZE FUNEBRI SIMONE di Venturini Simone, è proprietaria di un terreno agricolo sito in Comune di Sant'Omero (Te) secondo il vigente P.R.G.

Il progetto prevede "LA COSTRUZIONE DI UNA CASA FUNERARIA" su un terreno agricolo della superficie di mq. 2310 distinto presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Teramo, al Foglio n. 4 particelle n. 199 e 490, sito a Sant'Omero (Te), S.S.259 Km.ca 13+235.

L'intervento ha come scopo la creazione di una "Casa Funeraria", una struttura cioè in grado di sostituirsi come camera ardente alle abitazioni private ed agli obitori degli ospedali, assicurando un trattamento più umano e professionale al defunto ed a chi lo vuole commemorare.

Il vigente strumento urbanistico del Comune di Sant'Omero non prevede zone atte alla realizzazione delle case funerarie e il Comune non ha provveduto ad individuare quanto indicato dall'articolo 37 comma 4 della L.R. n. 41 del 10 agosto 2012, che stabilisce: "le case funerarie ... sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali."

L'area individuata dalla ditta è inserita in un ambito urbano ampiamente urbanizzato ed è adibita dal vigente PRG del Comune di Sant'Omero a "zona agricola di valore ambientale e di salvaguardia" di cui all'art. 62 delle NTA del PRG.

Il Comune di Sant'Omero, con nota prot.14340 del 10.07.2020, ha ritenuto opportuna e idonea la trasformazione urbanistica dell'area valutando che, pur avendo attualmente la destinazione agricola, ha di fatto perso il suo originario valore ambientale, essendo l'unico lotto rimasto inedificato in un ambito già del tutto insediato.

Parimenti, la Provincia di Teramo – Servizio Urbanistica, con determinazione n. 1052 del 21.07.2020, ha ritenuto la variante, proposta per la realizzazione di una casa funeraria ex art 8 DPR 160/2010, compatibile con le previsioni insediative e normative del PTCP, in quanto costituisce limitato completamento di un nucleo esistente, con alcune prescrizioni.

Il lotto è parte di un terreno completamente recintato. La recinzione e l'accesso esistenti sulla Strada Statale n. 259 (ex S.P. n. 259) sono stati autorizzati dalla Provincia di Teramo - Servizio Concessioni con nulla osta n. 281 del 30.05.2007.

#### QUADRO NORMATIVO


La Ditta intende procedere invocando la possibilità offerta dall'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 che testualmente recita: "Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".


Prima di sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.lgs 3-4 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", è necessario procedere con la Valutazione Ambientale Strategica. "Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

Il Comune trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare il rapporto preliminare ed il programma per acquisirne il parere, da rimettere entro trenta giorni.

Il rapporto preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma.



Strada Statale 259



Distanze da fabbricati esistenti

## PARAMETRI URBANISTICI/EDILIZI

L'intervento sarà realizzato secondo i dati dimensionali riportati nella seguente tabella. Indici e parametri urbanistici/edilizi potranno subire variazioni contenute entro il 10 %, anche per consentire eventuali varianti al permesso di costruire.

Descrizione	Unità di misura	Dati di Progetto
Sf - superficie fondiaria	mq	2.310
Se - superficie edificabile	mq	767
Uf - indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	767/2310 = 0,33
Sc - superficie coperta	mq	452
Rc - rapporto di copertura	%	452/2310 = 19,6
Dc - distanza da confini	m	5,50
Df - distanza dai fabbricati	m	25,7 (73,45 da media struttura di vendita)
Ds - distanza da strada statale	m	28,80
Np - numero di piani		2
Hf - altezza del fabbricato	m	8,60
P – parcheggi privati	mq	378
P/Se x 100	mq x100 mq di Se	378/767 x 100 = 49

#### INQUADRAMENTO URBANISTICO

#### Piano Regolatore Generale

L'intervento è ubicato lungo la Strada Statale 259 alla Km.ca 13+235, in zona urbanisticamente definita dal vigente Piano Regolatore Generale quale "Zona agricola di valore ambientale e di salvaguardia", disciplinata dall'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito riportato:

#### "Art. 62 — Zona agricola di valore ambientale e di salvaguardia.

Comprende alcune zone del territorio sub-urbano dove si intende conservare e valorizzare le caratteristiche ambientali e naturali del paesaggio e salvaguardare contemporaneamente le fasce immediatamente adiacenti le zone urbane per impedire una crescita senza regole insediative che incentivano espansioni urbane surrettizie in ambiti di estremo valore percettivo.

In tali zone le trasformazioni edilizie sono consentite esclusivamente per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine e ferme restanti le disposizioni di cui agli artt. 70 e 71 della Legge Regionale n. 18/83 per gli imprenditori agricoli a titolo principale e per i coltivatori diretti, opportunamente documentati da apposita certificazione, rilasciata dagli organi competenti; per tutti gli altri soggetti gli interventi sono ammissibili con gli indici e parametri che seguono:

- indice di utilizzazione fondiaria (per residenza) = 30 mg/Ha
- indice di utilizzazione fondiario (per annessi agricoli) = 50 mg/Ha
- altezza massima = ml 7.50
- distanza dai confini = ml 10,00
- distanza dalle strade = come da D.P.R. 495/92.

In tale zona sono vietate le attività estrattive e gli impianti produttivi di cui all'art. 72 della L. R. 18/83."

#### Vincolo Paesaggistico ed Archeologico

La Carta del Vincolo Paesaggistico e Archeologico indica sia i vincoli paesaggistici ex Legge 1497/39 emessi al 1985 (con l'esclusione delle categorie di beni previsti dall'art. 1 della Legge 431/85) con l'individuazione dei limiti delle zone nelle quali è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio fino al 31/12/86, zone di cui a DD.MM. 21/06/85, sia le zone di interesse archeologico indicate dalla Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo riguardanti: - Necropoli; - Abitato; - Presenza isolata; - Villa - Santuario; - Manufatto isolato; - Grotte e ripari; - Tratturi reintegrati e non reintegrati. La zona di intervento non ricade in area vincolata a termini di dette disposizioni. Piano Regionale Paesistico

Il Piano Regionale Paesistico (Piano di settore L. 8.8.1985 n. 431 - art. 6 L.R. 12.4.1983 n. 18 Approvato dal Consiglio Regionale con Atto n. 141/21 del 21.3.90) vigente è l'edizione elaborata nel 1990 aggiornata al 2004 e analizza in maniera puntuale le caratteristiche paesaggistiche, la ricognizione degli immobili e delle aree già tutelate e l'ulteriore individuazione di beni e contesti tipici abruzzesi. Nel foglio n. 4 - Quadrante 133 II la zona di intervento non ricade in area vincolata a termini di dette disposizioni.

#### Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Teramo (PTCP), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 20 del 30/03/2001 e Delibera n. 50 del 20/10/2017, è redatto in conformità e secondo le disposizioni contenute nella L.R. 18/83 nel testo vigente. In particolare, la L.R. sopracitata specifica che il PTP:

- individua zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;
- precisa ed articola, per specifica unità territoriale, le previsioni demografiche ed occupazionali e le quantità relative alla consistenza degli insediamenti residenziali;
- indica il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, degli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale;
- fornisce il dimensionamento e localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, delle attrezzature di servizio pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale, con particolare riferimento ai parchi ed ai servizi per la sanità e l'istruzione sentiti, al riguardo, le UU.LL.SS.SS. ed i distretti scolastici competenti;
- articola la capacità ricettiva turistica con riferimento ai singoli territori comunali interessati, indicando attrezzature ed impianti per lo svolgimento degli sport invernali e per la utilizzazione turistica della montagna, per le attività balneari e per gli approdi turistici e relativi servizi, individuandone le localizzazioni nonché le fondamentali tipologie ricettive, con particolare riguardo alle strutture per il turismo sociale, alle attrezzature a rotazione d'uso ed agli insediamenti turistico-residenziali;
- individua il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse sovracomunale;
- fissa le quantità massime di territorio che i singoli Comuni possono destinare, nel decennio, alle nuove previsioni residenziali e produttive;
- garantisce attraverso specifiche norme una percentuale minima di fabbisogno di alloggi per usi residenziali e turistici da soddisfare, da parte dei Comuni, mediante il recupero di edifici esistenti degradati e le quote minime di residenza da realizzare come edilizia economica e popolare.

Tali indicazioni integrate con i contenuti in ordine alle competenze della Provincia in materia di infrastrutture e servizi, come previsto dall'articolo 14 della L. 142/90, compongono il quadro generale delle attività del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.


La zona di intervento ricade all'interno delle aree B.9.2 "aree agricole di rilevante interesse economico (Art. 24 comma 7 delle N.T.A.).

### Progetti di Piano Stralcio relativi a "Difesa dalle Alluvioni"

In relazione al Progetto di Piano Stralcio relativo a "Difesa dalle Alluvioni" (P.S.D.A.) approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/5 del 29.01.2008 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 10 della L.R. 16.09.1998, n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo", la zona d'intervento non è interessata dal medesimo.

# Progetti di Piano Stralcio relativo a "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi"

In relazione al Progetto di Piano Stralcio relativo a "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (P.A.I.), approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis, comma 6 della L.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 10 della L.R. 16.09.1998, n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo", la zona d'intervento non è interessata dal medesimo.




### CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DEL PROGRAMMA

 in quale misura il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Il progetto non prevede utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche. Tutte le spese saranno sostenute dalla Ditta richiedente. L'intervento, ubicato lungo la Strada Statale N. 259 ALLA Km.ca 13+235, che lo strumento urbanistico destina a zona agricola di valore ambientale e di salvaguardia, riguarda la costruzione di una casa funeraria.


2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Il progetto non influenza gli altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati e sovraordinati. Infatti, come già specificato nel precedente paragrafo di inquadramento urbanistico vi è compatibilità con il PRP ed il PTCP



#### Piano Regionale Paesistico

Il Piano Regionale Paesistico (Piano di settore L. 8.8.1985 n. 431 - art. 6 L.R. 12.4.1983 n. 18 Approvato dal Consiglio Regionale con Atto n. 141/21 del 21.3.90) vigente è l'edizione elaborata nel 1990 aggiornata al 2004 e analizza in maniera puntuale le caratteristiche paesaggistiche, la ricognizione degli immobili e delle aree già tutelate e l'ulteriore individuazione di beni e contesti tipici abruzzesi. Nel foglio n. 4 - Quadrante 133 Il la zona di intervento non ricade in area vincolata a termini di dette disposizioni.



In relazione al Piano Territoriale Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30.03.2001, la zona di intervento è classificata " aree agricole di rilevante interesse economico" di cui art. 24 comma 7 delle N.T.A. dello stesso piano, però si ritiene opportuno ed idonea la trasformazione urbanistica dell'area in quanto di fatto ha perso il suo originario valore ambientale essendo l'unico lotto rimasto inedificato in un ambito già del tutto insediato. Che oggi, a vent'anni dall'approvazione del P.T.P. è venuto meno il suddetto valore ambientale in quanto l'area è stata di fatto già oggetto di trasformazione urbanistica per le modifiche intervenute con l'adattamento della stessa alla funzione decennale

praticata di esercizio commerciale (rivendita di automezzi) che hanno modificato la morfologia dell'intero terreno trasformandolo in un piazzale imbrecciato con la presenza di recinzioni stabili, linee fognanti ed allacci alle pubbliche utenze.

3. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Le azioni che possono essere messe in atto in campo nell'attuazione del programma al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile sono:

- particolare attenzione nell'adottare tulle quelle misure per ottenere una prestazione energetica degli edifici tale da ridurre il consumo di energia richiesto dall'attiva;
- installazione sulla copertura di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e pannelli solari, tali da garantire una produzione energetica nel rispetto della normativa vigente.
- 4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; Non si rilevano particolari problemi ambientali strategici pertinenti al programma. Non si prevedono ulteriori e/o più significative emissioni dirette in atmosfera, nel suolo e sottosuolo e nei corpi idrici che possano essere riferiti all'attuazione del programma. Qualsiasi successiva azione avente effetti e ripercussioni di natura ambientale, comunque legata alla attività svolta dalla Ditta, sarà sottoposta, se previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, a specifica autorizzazione unica.
- 5. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Stante la ridottissima rilevanza del programma, sia in termini di dimensioni superficiali che di impatti sulle matrici ambientali, non si rilevano particolari problematiche riferite ad interferenze con piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque previsti dalla normativa comunitaria di settore.

### PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

A seguito dell'analisi dei potenziali effetti ambientali – inclusi gli effetti cumulativi, ovvero il contemporaneo effetto di più linee di intervento sui singoli aspetti ambientali – che l'attuazione del progetto proposto dalla Ditta ONORANZE FUNEBRI SIMONE di Venturini Simone, relativo alla costruzione di una casa funeraria su un terreno agricolo, potrebbe comportare, si può asserire che il suddetto Programma:

- non entra in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica sovraordinati (P.R.P., P.T.P.);
- non interessa un'area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- l'area oggetto di variate non è interessata alle norme di tutela idrogeologica (P.A.I. e P.S.D.A.);
- non determina impatti significativi sulle matrici ambientali (acqua, suolo, aria);
- è indispensabile alla Ditta per poter offrire il servizio di casa funeraria alla comunità, ormai divenuto indispensabile e richiesto continuamente dal mercato;
- La ditta svolge la propria attività in un altro edificio, che tuttavia risulta inadeguato, inoltre nel Comune non vi sono aree idonee e predisposte per il tipo di servizio che la Ditta intende offrire.

Alla luce di quanto sopra si può ritenere che il Programma di COSTRUZIONE DI UNA CASA FUNERARIA su un terreno agricolo identificato in Catasto Terreni al foglio n. 4 particelle n. 199 e 490, sito lungo la S.S. 259 Km.ca 13+235 del Comune di Sant'Omero (Te), proposto dalla Ditta ONORANZE FUNEBRI SIMONE di Venturini Simone, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7-9-2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".

"Non è assoggettabile a V.A.S.".

Sant'Omero, lì 05.07,2021

Il Tecnico

Arch. Simone Fagotti

Sez. A/a

Architetto